



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 del 22 Marzo 2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU) ANNO 2018**

L'anno 2018 il giorno ventidue del mese Marzo alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PAOLO FUCCIO	S	LUCA VILLA	N
GIUSEPPE BORRI	S	MAURA CATELLANI	N
LUISA FERRARI	S	DAVIDE CAFFAGNI	S
ROSAMARIA D'URZO	S	FABIO LUSETTI	S
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	S		
ANDREA GALIMBERTI	S		
FEDERICA BELLEI	S		
ALBERTO MARASTONI	S		
GABRIELE GATTI	S		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

MATTEO PANARI	S		
----------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ALBERTO MARASTONI
GABRIELE GATTI
FABIO LUSETTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU)
ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

– l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

– l'art. 1, comma 703, della legge n. 147 del 2013, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

– l'art. 13, comma 1, del Dl. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011;

– l'art. 13, comma 6, del Dl. n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

– l'art. 13, comma 7, del Dl. n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, e successivamente modificato dall'art. 9-bis dalla legge n. 80 del 23 maggio 2014, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- l'art. 1, comma 707 della legge n. 147 del 2013 dispone che dall'anno 2014 non si applica l'IMU altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 (G.U. n. 146 del 24 giugno 2008);

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

– l'art. 1 comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DI n. 557 del 1993;

– l'art. 13, comma 9-bis del D.L. n. 201/2011, inserito dall'art. 56, comma 1, del D.L. n. 1 del 2012 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

– l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservata allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

– l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione degli F24;

Considerato che l'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) introduce diverse modifiche all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ed in particolare:

- al comma 10, lett. a) viene disposta la rettifica al comma 2, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 sopprimendo la possibilità per i comuni di equiparare all'abitazione principale gli immobili abitativi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, qualora la rendita risulti in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiori a 15.000 euro annui; permane invece la possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- al comma 10, lett. a-bis) si dispone l'inserimento al comma 3, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 la lettera 0a) nella quale si dispone che la base imponibile, ai fini IMU, sia ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011;
- al comma 10, lett. b) e c) si dispongono le abrogazioni del trattamento di favore, disposto al comma 5 e 8-bis del D.L. n. 201/2011, riservato ai terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- al comma 13 si dispone che, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/92, si applichi sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, inoltre si esentano dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29

- marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- il comma 10, lett d) rettifica il comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 disponendo che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria debbano essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, e successive modificazioni entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
 - il comma 15 aggiunge alla lettera a), comma 2, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 un ulteriore caso di equiparazione all'abitazione principale riguardante le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - il comma 53 prevede l'inserimento all'art. 13, del D.L. n. 201/2011, del comma 6-bis ove si dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento;

Visto il comma 37, dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018), che, modificando il comma 26, dell'art. 1, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), estende all'anno 2018 la sospensione temporanea della facoltà per gli enti locali di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IUC-IMU) approvato con proprio atto n. 35 del 30 settembre 2014;

Ritenuto di deliberare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2018, confermando quanto previsto nel 2017:

0,60 per cento	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
Detrazione	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale</p>

	<p>destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p>Esenzioni</p>	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u> Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica.</p> <p><u>CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI AIRE</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p> <p><u>TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI</u></p>

	<p><u>PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA</u></p> <p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p> <p><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati.</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</p>
0,66 per cento	<p><u>ALIQUOTA AGEVOLATA IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO</u> Si applica alle unità immobiliari e alle relative pertinenze (intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) <u>concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e ai sensi dell'Accordo Territoriale depositato presso la sede Comunale in data 14/12/2004 e regolarmente registrati;</u></p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il <u>31 dicembre 2017</u> apposito modulo predisposto dall'ufficio.</p>
0,88 per cento	<p><u>ALIQUOTA AGEVOLATA PER ALTRI IMMOBILI CAT. C/1</u> La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali: - C/1: Negozi e botteghe</p>
0,95 per cento	<p><u>ALIQUOTA AGEVOLATA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO</u> Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C/6 e C/7, una per tipo), concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>A tal fine il contribuente che intende avvalersi dell'aliquota agevolata dovrà presentare apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti su modello predisposto dal comune, a pena di decadenza dal beneficio, <u>entro il 31 dicembre 2018</u>.</p> <p>Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) articolo 1 comma 10 lettera b), la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. • il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.

	<ul style="list-style-type: none"> • Il comodato deve essere registrato. • il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato. • il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato. • la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato. <p>Per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge.</p>
0,95 per cento	<p><u>ALIQUOTA AGEVOLATA PER ALTRI IMMOBILI CAT. D</u></p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/1: Opifici. - D/7: Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. - D/8: Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
1,06 per cento	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p> <p>Si applica altresì agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998 non aventi i requisiti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata di cui sopra. L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) articolo 1 comma 53.</p>

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che l'art.1 comma 1 del Decreto Ministeriale del 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli Enti locali;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere del Revisore unico;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio Comunale in data 30 novembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;
- la deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018 con cui la Giunta dell'Unione, ha designato il Funzionario Responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dei tributi ICI, imposta di pubblicità e diritti di affissione, IMU, IUC (IMU-TASI), TARSU, TARES, TARI per i Comuni aderenti alla convenzione di cui sopra;

la deliberazione n 18 del 25 gennaio 2018 avente ad oggetto "Presenza d'atto della nomina del funzionario responsabile dei tributi per i comuni aderenti all'Ufficio tributi associato dell'Unione Comuni Pianura Reggiana";

Considerato l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).":

Sentita la discussione consiliare che ne è scaturita ed allegata al solo originale della deliberazione di esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2018 - 2020, dei relativi allegati e del DUP 2018 - 2020.

Dato atto che, durante la trattazione dell'argomento, esce dall'aula il Consigliere Avvantaggiato;

Preso inoltre atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana in merito alla regolarità tecnica e dalla Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile.

Con votazione favorevole, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: Favorevoli n. 8 Consiglieri, Contrari n. 2 Consiglieri (Caffagni, Lusetti),

DELIBERA

- 1) di approvare le aliquote come sopra precisato, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2018, confermando quelle già in vigore per il 2017;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2018;
- 3) di dare atto che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle suseposte aliquote;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione, mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" secondo le istruzioni fornite dal Ministero dell'Economia e Finanze con nota prot. 4033 del 28 febbraio 2014 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 13bis del D.L. 201 del 06/12/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Indi, con separata e successiva votazione favorevole, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: Favorevoli n. 8 Consiglieri, Contrari n. 2 Consiglieri (Caffagni, Lusetti), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI
Unione dei Comuni Pianura reggiana
dr.ssa Adriana Vezzani

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr.ssa Nadia Viani

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to PAOLO FUCCIO

Il Segretario
F.to Dr. MAURO DE NICOLA